

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2020-475	del 19/06/2020
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Organizzazione e Risorse Umane. Erogazione ai lavoratori dipendenti di Arpae del premio previsto dall'art. 63 del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020).	
Proposta	n. PDTD-2020-486	del 19/06/2020
Struttura adottante	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Servizio Organizzazione e Risorse Umane	
Dirigente proponente	Dott.ssa Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Nadalini Federica	

Questo giorno 19 (diciannove) giugno 2020 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse Umane, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Organizzazione e Risorse Umane. Erogazione ai lavoratori dipendenti di Arpae del premio previsto dall'art. 63 del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020).

VISTO:

- l'art. 63 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), conv. in L. n. 27/2020 che dispone: *“Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000,00 Euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 Euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”*;

RILEVATO:

- che l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 63 del Decreto Cura Italia, con la Circolare n. 8/E del 03/04/2020 e con la Risoluzione n. 18/E del 09/04/2020;

DATO ATTO:

- che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 03/04/2020, in merito al limite dei 40.000,00 Euro del reddito dell'anno precedente (2019) ha chiarito che:
 - nel limite dei 40.000,00 Euro previsto dall'art. 63 del D.L. n. 18/2020 deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (punto 4.6 Circolare n. 8/E);
 - qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui attestare l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente (punto 4.8 Circolare n. 8/E);

PRESO ATTO:

- che, ai fini del calcolo del premio da erogare ai lavoratori dipendenti la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 09/04/2020 ha chiarito che:

- il premio di Euro 100,00 deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di servizio nel mese di marzo e che, pertanto, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili in base al contratto di lavoro in essere;
- il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di servizio, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi ecc.);
- l'intero premio di Euro 100,00 spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part-time;
- ai fini della determinazione dell'importo del premio spettante può essere utilizzato il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili previsti dal contratto collettivo, ovvero individuale, qualora stipulato in deroga allo stesso. Il premio erogabile è dato dall'importo di Euro 100,00 moltiplicato per il suddetto rapporto;
- fermo restando il limite massimo di Euro 100,00, qualora il lavoratore abbia più contratti part-time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore e, a tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell'altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante;

CONSIDERATO:

- che l'art. 63, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che i sostituti di imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973:
 - riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
 - compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (compensazione orizzontale);

RILEVATO:

- che le autocertificazioni e dichiarazioni prodotte dai dipendenti nei casi previsti dall'art. 63 del D.L. n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020), nonché la rilevazione dei giorni di lavoro svolti nella

propria sede di servizio nel mese di marzo 2020 – rilevazione, quest’ultima, elaborata dal Servizio Sistemi Informativi – sono conservate agli atti del Servizio Organizzazione e Risorse Umane;

RILEVATO INOLTRE:

- che, con riferimento al personale in comando/distacco in entrata, si è provveduto a comunicare i dati utili all’erogazione del premio in questione agli Enti di appartenenza dei dipendenti;
- che, con riferimento al personale in comando/distacco in uscita, si è provveduto a richiedere agli Enti presso cui i dipendenti prestano servizio i dati necessari all’erogazione del premio in questione;

RITENUTO PERTANTO:

- di dare applicazione all’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020) corrispondendo, a partire dalla retribuzione di giugno 2020, il premio previsto ai dipendenti Arpae che ne risultino beneficiari, sulla base della rilevazione dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di servizio nel mese di marzo 2020 e delle autocertificazioni e dichiarazioni prodotte entro il 03/06/2020, nei casi previsti dalla disposizione citata;
- di proseguire, fino al termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, l’applicazione dell’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020), con riferimento al personale che ne risulti beneficiario sulla base delle autocertificazioni e dichiarazioni ricevute successivamente al 03/06/2020 e sulla base delle comunicazioni ricevute con riferimento ai dipendenti Arpae in posizione di comando/distacco;
- di dare atto che i suddetti premi, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del Decreto Cura Italia, saranno compensati dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione orizzontale di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e che, pertanto, non costituiscono un costo per l’Agenzia;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile di procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e della Legge Regionale n. 32/1993, la Dott.ssa Federica Nadalini;

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa

1. di dare applicazione all’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020) corrispondendo, a partire dalla retribuzione di giugno 2020, il premio previsto ai dipendenti Arpae che ne

risultino beneficiari, sulla base della rilevazione dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di servizio nel mese di marzo 2020 e delle autocertificazioni e dichiarazioni prodotte entro il 03/06/2020, nei casi previsti dalla disposizione citata;

2. di proseguire, fino al termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, l'applicazione dell'art. 63 del Decreto Cura Italia, con riferimento al personale che ne risulti beneficiario sulla base delle autocertificazioni e dichiarazioni ricevute successivamente al 03/06/2020 e sulla base delle comunicazioni ricevute con riferimento ai dipendenti Arpae in posizione di comando/distacco;
3. di dare atto che i suddetti premi, ai sensi dell'art. 63 comma 3 del D.L. n. 18/2020 (conv. in L n. 27/2020), saranno compensati dal sostituto d'imposta mediante l'istituto di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (compensazione orizzontale) e che, pertanto, non costituiscono un costo per l'Agenzia.

LA RESPONSABILE SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
(Dott.ssa. Lia Manaresi)